



GIUNTA REGIONALE

Seduta del 31 MAR. 2014 Deliberazione N. 223

L'anno _____ il giorno _____ del mese di 31 MAR. 2014
negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente
Sig. _____ CASTIGLIONE (Per assenza del Presidente CHIODI) _____
con l'intervento dei componenti:

1. <u>CARPINETA</u>	6. <u>GATTI</u>
2. _____	7. <u>GIULIANTE ASSENTE</u>
3. <u>DI DALMAZIO</u>	8. <u>MASCI ASSENTE</u>
4. <u>DI PAOLO</u>	9. <u>MOBBA ASSENTE</u>
5. <u>FEBBO</u>	10. _____

Svolge le funzioni di Segretario Giuseppe Scullo _____

OGGETTO

Decreto Ministeriale 30.03.2010 "*Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione*". **Approvazione risultanze campionamenti anno 2013. Adempimenti regionali per la stagione balneare 2014.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la Direttiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che abroga la direttiva 76/160/CEE;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante disposizioni in materia ambientale, artt. 76, 77 e 83;
- il Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116 – Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, così come modificato dal Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207;

- la Legge Regionale 22.12.2010, n. 59, art. 37: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE;

- il Decreto Ministeriale 30.03.2010, finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116;

- la Decisione di Esecuzione della Commissione del 27 maggio 2011 sui segni e i simboli delle Acque di Balneazione;

VISTI gli allegati al Decreto 30 marzo 2010 del Ministro della Salute, di seguito elencati:

- Allegato A (previsto dall'articolo 2) – Valori limite per un singolo campione;
- Allegato B (previsto dall'articolo 3) – Cianobatteri;
- Allegato C (previsto dall'articolo 3) – Linee guida per *Ostreopsis ovata*;
- Allegato D (previsto dall'articolo 5) – Procedure di campionamento;
- Allegato E (previsto dall'articolo 6) – Criteri e modalità per la definizione dei profili delle acque di balneazione;
- Allegato F (previsto dall'articolo 6) – Report acque di balneazione;

CONSIDERATO che, al fine di proteggere la salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione, il D.lgs. n. 116/08, all'art. 1, stabilisce precise disposizioni in materia di:

- a) monitoraggio e classificazione della qualità delle acque di balneazione;
- b) gestione della qualità delle acque di balneazione;
- c) informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione;

CONSIDERATO, inoltre, che, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 116/2008, sono di competenza regionale:

- a) l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio. Le acque di balneazione individuate sono riportate in appositi registri per le finalità di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
- b) l'istituzione e aggiornamento del profilo delle acque di balneazione, secondo le indicazioni fornite nell'allegato III del D.lgs. n. 116/2008;
- c) l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;
- d) la classificazione delle acque di balneazione di cui all'articolo 8 del D.lgs. n. 116/2008;
- e) la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;
- f) l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;
- g) azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;
- h) l'informazione al pubblico ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. n. 116/2008.

VISTO l'art.5 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, che definisce le competenze demandate alle Amministrazioni comunali e precisamente:

- 1) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale;

- 2) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione, qualora nel corso della stagione balneare si verifici o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
- 3) la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del D.lgs. n. 116/08;
- 4) l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica appropriata che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e) ed f) dell'art. 15 del D.lgs. n. 116/08;
- 5) la segnalazione, in una ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c) dell'art.15 del D.lgs. n. 116/08;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 186 dell'11.03.2013, relativa agli adempimenti regionali per la stagione balneare 2013;

CONSIDERATO che, ai sensi della normativa soprarichiamata, a conclusione della stagione balneare 2013 occorre classificare le acque di balneazione marino-costiere e lacuali, individuando, nel contempo, le acque idonee e balneabili, le acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate e le acque non balneabili temporaneamente per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di miglioramento;

VISTO l'allegato "A" alla presente deliberazione, che riporta l'elenco delle acque di balneazione per la stagione balneare 2014 e la classe di appartenenza delle acque di balneazione controllate durante la stagione di campionamento 2013, elaborata ai sensi dell'art. 8 e dell'allegato II del D.lgs. n. 116/08 (quadriennio 2010-2013);

VISTO l'allegato "A1" al presente provvedimento, che riporta le modifiche apportate all'elenco delle acque di balneazione per la stagione balneare 2014, che consistono:

- a) nel raggruppamento di acque contigue, ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.lgs n. 116/08;
- b) nella eliminazione dei punti di prelievo le cui acque di pertinenza sono state inserite nell'elenco delle acque non adibite a balneazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 4 lett. b) del D.lgs n. 116/08;
- c) nella nuova denominazione di punti di prelievo, con riposizionamento degli stessi ove si prevede il maggior afflusso di bagnanti o il rischio più elevato di inquinamento, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.lgs n. 116/08;

VISTO l'allegato "B" al presente atto, che riporta l'elenco delle acque non balneabili per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di miglioramento per la stagione balneare 2014;

VISTO l'allegato "C" al presente provvedimento, che riporta l'elenco delle acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate per l'anno 2014 (foci dei fiumi, dei torrenti e aree portuali);

VISTO l'allegato "D" alla presente deliberazione, inerente alle disposizioni specifiche impartite dalla Regione Abruzzo all'ARTA e ai Comuni per la stagione balneare 2014;

STABILITO che la stagione balneare nella Regione Abruzzo ha inizio il 1° maggio e termina il 30 settembre 2014, che i prelievi vengono effettuati a partire dal 1° aprile fino al 30 settembre e che le analisi e i valori limite relativi ad un singolo campione, ai fini della balneabilità delle acque, sono quelli fissati dall'allegato A del Decreto Ministeriale 30.03.2010, attuativo del D.lgs. n. 116/08;

DATO ATTO che qualora i dati di monitoraggio dovessero evidenziare un superamento dei valori limite riportati nell'allegato A del Decreto Ministeriale del 30.03.2010, sono attivate le azioni di gestione previste all'art. 2, comma 4 lettere a) e b) del Decreto indicato;

CONSIDERATO che in fase di prima applicazione, ai sensi dell'art. 2 comma 5 dell'anzidetto Decreto, le acque di balneazione temporaneamente vietate ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 470/82 e s.m.i., riportate nell'Allegato "B", potranno essere riaperte alla balneazione a seguito dell'attuazione di quanto previsto al comma 5 dell'art. 2 del Decreto 30.03.2010;

DATO ATTO che le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa", riportate nell'anzidetto Allegato "B", ai fini della tutela della salute pubblica, devono essere gestite e trattate in modo tale da assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8, punto 4 del D.lgs. n. 116/08 e all'art. 2, punto 7 del Decreto Ministeriale del 30.03.2010.

Le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa", temporaneamente vietate ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 470/82 e s.m.i., sono monitorate con frequenza mensile, in assenza dell'attuazione delle misure di miglioramento previste.

Le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa" a seguito di recenti episodi di inquinamento, sono monitorate con frequenza quindicinale.

DATO ATTO che le acque di balneazione che risultano *non classificate (NC)* a seguito di interventi di risanamento o in quanto di nuova istituzione, potranno essere classificate dopo un periodo di monitoraggio di tre anni;

Le acque ancora *non classificate (NC)* , sono monitorate con frequenza quindicinale.

RICHIAMATO quanto previsto all'art.5, comma 4.a) della DIRETTIVA 2006/7/CE del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione: " *Per ciascuna acqua di balneazione classificata «scarsa», saranno adottate le seguenti misure che hanno effetto a decorrere dalla stagione balneare successiva alla classificazione...adeguate misure di gestione, inclusi il divieto di balneazione o l'avviso che sconsiglia la balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento*";

PRESO ATTO che le acque di balneazione del **Comune di Ortona, punto IT13069058001** e del **Comune di Vasto, punto IT 13069099005**, al termine dell'annualità 2013 sono state classificate come acque di qualità "scarsa", pur non essendosi verificato alcun superamento dei limiti tabellari negli ultimi quattro anni per il punto del Comune di Ortona, e a seguito dell'aggiunta dei dati del 2013 (nessuno dei quali ha superato i valori limite riportati nell'allegato A del D.M. 30.03.2010), per l'acqua di balneazione del Comune di Vasto, che nella scorsa stagione era risultata di qualità "sufficiente".

Tutto ciò in funzione dell'applicazione della formula utilizzata per classificare le acque di balneazione, che determina, in presenza di una variabilità elevata tra i vari dati batteriologici, pur conformi alla norma, la enfaticizzazione in negativo dei risultati ottenuti;

RITENUTO che la classificazione degli anzidetti punti come acque di qualità "scarsa" a seguito del monitoraggio effettuato e dei riferimenti tabellari di cui all'Allegato A del D.M. 30.03.2010, non corrisponda ad una situazione di inquinamento tale da determinare pericolo per la salute pubblica e che per le stesse acque trovi applicazione quanto previsto all'art.5, comma 4.a) della DIRETTIVA 2006/7/CE;

RITENUTO, pertanto, di dover sottoporre tali acque di balneazione alle seguenti misure di gestione:

- attuazione di un monitoraggio maggiormente intensivo, con frequenza quindicinale;

- individuazione delle cause della variabilità accentuata dei dati batteriologici, a cura delle Amministrazioni Comunali competenti per territorio, con previsione di adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare tali fluttuazioni, anche ai fini della riapertura delle stesse acque di balneazione;
- indicazione dei provvedimenti adottati, a cura dei Comuni interessati, da riportare nel *profilo delle acque di balneazione*, per ridurre o eliminare le eventuali cause di inquinamento;
- adozione da parte dei Comuni di apposita cartellonistica, recante l'avviso che sconsiglia la balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;

RITENUTO opportuno demandare all'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente – Distretti Prov.li – la elaborazione del programma di monitoraggio delle acque di balneazione, da presentare prima dell'inizio della stagione balneare e da inserire nel Portale Ministeriale delle Acque di Balneazione;

RICHIAMATI gli adempimenti previsti per favorire la partecipazione e l'informazione del pubblico, di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del D.M. 30.03.2010 circa l'utilizzo, da parte delle autorità competenti, secondo le modalità di cui all'art. 15, comma 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di segni e simboli delle acque di balneazione indicati dalla Commissione Europea, così come disposto nella Decisione di Esecuzione della Commissione del 27 maggio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31.05.2011;

RITENUTO di dare mandato al competente Servizio Opere Marittime e Acque Marine della Regione Abruzzo di predisporre, con determinazioni dirigenziali, l'approvazione e l'aggiornamento dei profili delle acque di balneazione, previsti dal D.lgs. n. 116/08 e dal D.M. 30.03.2010, determinati ai sensi dell'allegato "E" del D.M. 30.03.2010, n. 97, gli aggiornamenti delle acque di balneazione, dei punti di monitoraggio, delle relative classi di appartenenza, la riapertura o la chiusura di acque di balneazione, previste dal D.lgs. n. 116/08 e dal D.M. del 30.03.2010, nonché la eventuale rettifica di errori materiali, la cancellazione, la suddivisione, l'accorpamento delle acque di balneazione esistenti, per le quali è applicabile quanto previsto all'art.7, comma 6 del D.lgs. n. 116/08 o la individuazione di ulteriori punti di campionamento di controllo, dove si presume, sulla base del profilo dell'acqua di balneazione, sussista un maggior rischio di inquinamento, ai sensi dell'art.2, comma 4 del DM 30 marzo 2010;

DATO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal Dirigente del Servizio OO.MM. e Acque Marine;

DATO ATTO del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente del Servizio OO.MM. e Acque Marine;

DATO ATTO della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta assunzione di impegno di spesa a carico del Bilancio regionale;

DATO ATTO del parere favorevole del Direttore della Direzione Lavori Pubblici, Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile, in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

UDITO il relatore e gli interventi dei Componenti presenti;

A VOTI unanimi, resi nelle forme di legge:

DELIBERA



Per le motivazioni espresse in premessa, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

- 1) **DI APPROVARE** gli allegati di seguito indicati, che costituiscono parte integrante del presente atto:
 - **allegato "A"**, che riporta l'elenco delle acque di balneazione per la stagione balneare 2014 e la classe di appartenenza delle acque di balneazione controllate durante la stagione di campionamento 2013, elaborata ai sensi dell'art. 8 e dell'allegato II del D.lgs. n. 116/08 (quadriennio 2010-2013);
 - **allegato "A1"**, che riporta le modifiche apportate all'elenco delle acque di balneazione per la stagione balneare 2014, che consistono:
 - a) nel raggruppamento di acque contigue, ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.lgs n. 116/08;
 - b) nella eliminazione dei punti di prelievo le cui acque di pertinenza sono state inserite nell'elenco delle acque non adibite a balneazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 4 lett. b) del D.lgs n. 116/08;
 - c) nella nuova denominazione di punti di prelievo, con riposizionamento degli stessi ove si prevede il maggior afflusso di bagnanti o il rischio più elevato di inquinamento, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.lgs n. 116/08;
 - **allegato "B"**, che riporta l'elenco delle acque non balneabili per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di miglioramento per la stagione balneare 2014;
 - **allegato "C"**, che riporta l'elenco delle acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate per l'anno 2014 (foci dei fiumi, dei torrenti e aree portuali);
 - **allegato "D"**, inerente alle disposizioni specifiche impartite dalla Regione Abruzzo all'ARTA e ai Comuni per la stagione balneare 2014;
- 2) **DI STABILIRE** che la stagione balneare nella Regione Abruzzo ha inizio il 1° maggio e termina il 30 settembre 2014, che i prelievi vengono effettuati a partire dal 1° aprile fino al 30 settembre e che le analisi e i valori limite relativi ad un singolo campione, ai fini della balneabilità delle acque, sono quelli fissati dall'allegato A del Decreto Ministeriale 30.03.2010, attuativo del D.lgs. n. 116/08;
- 3) **DI DARE ATTO** che qualora i dati di monitoraggio dovessero evidenziare un superamento dei valori limite riportati nell'allegato A del Decreto Ministeriale del 30.03.2010, sono attivate le azioni di gestione previste all'art. 2, comma 4 lettere a) e b) del Decreto indicato;
- 4) **DI DARE ATTO** che in fase di prima applicazione, ai sensi dell'art. 2 comma 5 dell'anzidetto Decreto le acque di balneazione temporaneamente vietate ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 470/82 e s.m.i. (riportate nell'Allegato "B") potranno essere riaperte alla balneazione a seguito dell'attuazione di quanto previsto al comma 5 dell'art. 2 del Decreto 30.03.2010;
- 5) **DI STABILIRE** che le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa", riportate nell'anzidetto Allegato "B", ai fini della tutela della salute pubblica, devono essere gestite e trattate in modo tale da assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8, punto 4 del D.lgs. n. 116/08 e all'art. 2, punto 7 del Decreto Ministeriale del 30.03.2010.

Le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa", temporaneamente vietate ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 470/82 e s.m.i., sono monitorate con frequenza mensile, in assenza dell'attuazione delle misure di miglioramento previste.

Le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa" a seguito di recenti episodi di inquinamento, sono monitorate con frequenza quindicinale.
- 6) **DI STABILIRE** che le acque di balneazione che risultano *non classificate (NC)* a seguito di interventi di risanamento o in quanto di nuova istituzione, potranno essere classificate dopo un periodo di monitoraggio di tre anni;

Le acque ancora non classificate (NC), sono monitorate con frequenza quindicinale.

- 7) **DI PRENDERE ATTO** che la classificazione delle acque di balneazione del Comune di Ortona, punto IT13069058001 e del Comune di Vasto, punto IT 13069099005 come acque di qualità "scarsa" a seguito del monitoraggio effettuato e dei riferimenti tabellari di cui all'Allegato A del D.M. 30.03.2010, non corrisponda ad una situazione di inquinamento tale da determinare pericolo per la salute pubblica e che per le stesse acque trovi applicazione quanto previsto all'art.5, comma 4.a)i) della DIRETTIVA 2006/7/CE;
- 8) **DI DISPORRE** che le anzidette acque di balneazione siano sottoposte alle seguenti misure di gestione:
- attuazione di un monitoraggio maggiormente intensivo, con frequenza quindicinale;
 - individuazione delle cause della variabilità accentuata dei dati batteriologici, a cura delle Amministrazioni Comunali competenti per territorio, con previsione di adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare tali fluttuazioni, anche ai fini della riapertura delle stesse acque di balneazione;
 - indicazione dei provvedimenti adottati, a cura dei Comuni interessati, da riportare nel *profilo delle acque di balneazione*, per ridurre o eliminare le eventuali cause di inquinamento;
 - adozione da parte dei Comuni di apposita cartellonistica, recante l'avviso che sconsiglia la balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;
- 9) **DI DEMANDARE** all'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente – Distretti Prov.li – la elaborazione del programma di monitoraggio delle acque di balneazione, da presentare prima dell'inizio della stagione balneare e da inserire nel Portale Ministeriale delle Acque di Balneazione;
- 10) **DI FARE OBBLIGO** ai Sindaci dell'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di seguito indicati, e delle disposizioni di cui all'All.D al presente atto:
- a) di segnalare, prima dell'inizio della stagione balneare: le acque di balneazione e la loro classificazione (all. A), le acque non adibite alla balneazione e permanentemente vietate (all. C) e le acque di balneazione temporaneamente vietate per motivi igienico sanitari e soggette a misure di miglioramento (all. B) ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dal presente provvedimento, come da schede allegate;
 - b) di delimitare le zone vietate alla balneazione, qualora nel corso della stagione balneare si verifici una situazione inaspettata che ha, o potrebbe avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
 - c) di revocare i provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del D.lgs. n. 116/08;
 - d) di apporre, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, la segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e) ed f) dell'art. 15 del D.lgs. n. 116/08;
 - e) di segnalare, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, le previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c) dell'art.15 del D.lgs. n. 116/08;
- 11) **DI EVIDENZIARE**, in relazione all'apposizione dei divieti temporanei di balneazione durante la stagione balneare 2014, che è data facoltà dalla vigente normativa ai Sindaci, sulla scorta dei dati delle analisi effettuate dall'ARTA, di rimuovere i divieti di balneazione, qualora lo consentano gli esiti delle analisi che saranno effettuate nel corso della stagione estiva, in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 30.03.2010;



- 12) **DI IMPEGNARE** l'ARTA al rispetto delle norme di controllo delle acque di balneazione, secondo tempi e modalità previsti dal citato Decreto Ministeriale del 30.03.2010 ed all'attuazione delle disposizioni specifiche di cui all'All.D al presente atto;
- 13) **DI RICHIAMARE** gli adempimenti previsti per favorire la partecipazione e l'informazione del pubblico, di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del D.M. 30.03.2010 circa l'utilizzo, da parte delle autorità competenti, secondo le modalità di cui all'art. 15, comma 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di segni e simboli delle acque di balneazione indicati dalla Commissione Europea, così come disposto nella Decisione di Esecuzione della Commissione del 27 maggio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31.05.2011;
- 14) **DI DARE MANDATO** al competente Servizio Opere Marittime e Acque Marine della Regione Abruzzo di predisporre, con determinazioni dirigenziali, l'approvazione e l'aggiornamento dei profili delle acque di balneazione, previsti dal D.lgs. n. 116/08 e dal D.M. 30.03.2010, determinati ai sensi dell'allegato "E" del D.M. 30.03.2010, n. 97, gli aggiornamenti delle acque di balneazione, dei punti di monitoraggio, delle relative classi di appartenenza, la riapertura o la chiusura di acque di balneazione, previste dal D.lgs. n. 116/08 e dal D.M. del 30.03.2010, nonché la eventuale rettifica di errori materiali, la cancellazione, la suddivisione, l'accorpamento delle acque di balneazione esistenti, per le quali è applicabile quanto previsto all'art.7, comma 6 del D.lgs. n. 116/08 o la individuazione di ulteriori punti di campionamento di controllo, dove si presume, sulla base del profilo dell'acqua di balneazione, sussista un maggior rischio di inquinamento, ai sensi dell'art.2, comma 4 del DM 30 marzo 2010;
- 15) **DI INVIARE** il presente provvedimento, con le determinazioni adottate, alle Amministrazioni comunali interessate, all'ARTA – Sede Centrale e Distretti Prov.li e ai Ministeri della Salute e dell'Ambiente;
- 16) **DI AUTORIZZARE** la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, affinché tutti i soggetti pubblici e privati interessati possano acquisirne conoscenza e il suo inserimento nel portale regionale www.regione.abruzzo.it

Il presente atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, oppure, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti sempre dalla data della sua pubblicazione.


DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 4 L.R. 77/99): _____

LAVORI PUBBLICI, CICLO IDRICO INTEGRATO, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA,
PROTEZIONE CIVILE


SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF: OO.MM. E ACQUE MARINE

UFFICIO: QUALITÀ ACQUE MARINE ED ECOSISTEMI


L'Estensore
Dott.ssa Giovanna Marrama


(firma)


Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Nicola Caporale


(firma)

Il Dirigente del Servizio
Ing. Carlo Visca



(firma)

Il Direttore Regionale
Dott. Ing. Pierluigi Caputi


(firma)

Il Componente la Giunta
Dott. Angelo Di Paolo

F.to



(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta

F.to Sciallo

(firma)



Il Vice Presidente
Il Presidente della Giunta
F.to Castiglione

(firma)


Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li _____ - 2 APR. 2014



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Verifica Atti Presidente e della Giunta
Regionale; Loggiorativo, B.U.R.A.
e Delegazione di Roma

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Formalizzazione Atti e Documentazione,
Personalità Giuridica
(Anna Maria Bellocchio)



ALLEGATO A

Table with columns: ID_AREA_BALNEAZIONE, Provincia, Comune, Denominazione Punto di prelievo, Coordinate (WGS84-Decimale) [Punti di prelievo, Punto inizio Costa, Punto fine Costa], Classificazione. Includes data for various locations in Teramo, Pescara, Chieti, and L'Aquila.

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE LL.PP.
CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL
SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE
Servizio OO.MM. e Acque Marine

ELENCO DELLE ACQUE
DI BALNEAZIONE
E LORO
CLASSIFICAZIONE

DATI QUADRIENNI
2010 - 2013

Classificazione ai sensi dell'art. 8 e
Allegato II Decreto Legislativo 30
maggio 2008, n. 116

LEGENDA CLASSE DI QUALITA':

1=ECCELLENTE

2=BUONA

3=SUFFICIENTE

4= SCARSA

N.C.=NON CLASSIFICATA

ALLEGATO come parte integrante alla Dichiarazione
2.2.3.3 3.1 MAR 2014
IL SEGRETARIO DELLA DITTA
(Dott. Giuseppe Solito)
Orlando

Le acque di balneazione non classificate
(N.C.) a seguito di interventi di
risanamento o di nuova istituzione,
potranno essere classificate a seguito di 3
anni di monitoraggio: Per le stesse si
applica il doppio campionamento mensile
(aprile-settembre) e quanto previsto dal
comma 5 dell'art. 2 del D.M. 30/03/2010

Carlo...

ALLEGATO A1

Table with columns: ID_AREA_BALNEAZIONE, Provincia, Comune, Variazioni, Elenco aggiornato delle denominazioni dei punti di prelievo, Coordinate (WGS84-Decimali) (Lat, Long), Puntini di prelievo (Lat, Long), Punto inizio Costa (Lat, Long), Punto fine Costa (Lat, Long), Classi 2013.

REGIONE ABRUZZO DIREZIONE LL.PP. CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA. PROTEZIONE CIVILE Servizio OO.MM. e Acque Marine

ELENCO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE E LORO CLASSIFICAZIONE

DATI QUADRIENNIO 2010 - 2013

Classificazione ai sensi dell'art. 8 e Allegato II Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116

LEGENDA CLASSE DI QUALITA'

- 1=ECCELLENTE
2=BUONA
3=SUFFICIENTE
4= SCARSA
N.C.=NON CLASSIFICATA

Le acque di balneazione non classificate (N.C.) a seguito di interventi di risanamento o di nuova istituzione, potranno essere classificate a seguito di 3 anni di monitoraggio...



Handwritten notes and signatures: 'ALLEGATO A1', '223', '31 MAR 2014', 'IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA', 'D. Scarpone'.


LEGENDA: raggruppamento di acque contigue ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.lgs n. 116/08; punti di prelievo eliminati... nuova denominazione punto di prelievo e/o riposizionamento dello stesso...

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione

n. 223 del 31 MAR. 2014

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Giuseppe Sciallo)




REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE
Servizio OO.MM. e Acque Marine

STAGIONE BALNEARE 2014

ELENCO DELLE ACQUE NON BALNEABILI PER MOTIVI IGIENICO-SANITARI E SOGGETTE A MISURE DI MIGLIORAMENTO

ID_AREA_BALNEAZIONE	Provincia	Comune	Denominazione Punto di prelievo	qualità	COORDINATE AREA				Distanza m	Descrizione aree interessate
					INIZIO		FINE			
					LAT	LONG	LAT	LONG		
IT013067037007	Teramo	Roseto A.	300 m Sud foce fiume Tordino	4 scarsa ex art. 7	42,738359	13,981113	42,735789	15,982237	300	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013067037007 sono interdette alla balneazione per m 100 a NORD e m 200 a SUD
IT013067037010	Teramo	Roseto A.	300 m Nord foce fiume Vomano	4 scarsa ex art. 7	42,657847	14,035412	42,657200	14,036300	100	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013067037010 sono interdette alla balneazione per m 100 a NORD
IT013067035006	Teramo	Pineto	400 m Sud foce fiume Vomano	4 scarsa ex art. 7	42,653308	14,039264	42,650957	14,041012	300	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013067035006 sono interdette alla balneazione per m 200 a nord e m 100 a SUD
IT013068028006	Pescara	Pescara	300 m Nord molo fiume Pescara	4 scarsa ex art. 7	42,466770	14,222230	42,468237	14,223895	150	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013068028006 sono interdette alla balneazione per m 50 a SUD e per m 100 a NORD
IT013069058010	Chieti	Ortona	400 m Nord foce fiume Arielli	4 scarsa ex art. 7	42,389137	14,352669	42,387266	14,356162	350	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013069058010 sono interdette alla balneazione per m 250 a SUD e per m 100 a NORD
IT013069058007	Chieti	Ortona	200 m Sud foce fiume Arielli	4 scarsa ex art. 7	42,385447	14,358927	42,384609	14,360313	150	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013069058007 sono interdette alla balneazione per m 100 a SUD e per m 50 a NORD
IT013069086003	Chieti	S. Vito C.	50 m Sud fosso Cintoni	4 scarsa ex art. 7	42,311861	14,442008	42,311531	14,442438	50	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013069086003 sono interdette alla balneazione per m 50 a SUD
IT013069086002	Chieti	S. Vito C.	100 m Nord foce fiume Feltrino	4 scarsa ex art. 7	42,311531	14,442438	42,310920	14,443498	100	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013069086002 sono interdette alla balneazione per m 100 a NORD
IT013069091004	Chieti	Torino S.	300 m Sud foce fiume Sangro	4 scarsa ex art. 7	42,235015	14,545009	42,233849	14,546842	200	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013069091004 sono interdette alla balneazione per m 100 a NORD e per m 100 a SUD
IT013069058008	Chieti	Ortona	350 m Nord foce fiume Foro	4 scarsa ex art. 7	42,405000	14,321000	42,402064	14,326333	550	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013069058008 sono interdette alla balneazione per m 200 a SUD e m 350 a NORD
IT013069058009	Chieti	Ortona	350 m Sud foce fiume Foro	4 scarsa ex art. 7	42,400721	14,329244	42,399507	14,331868	250	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013069058009 sono interdette alla balneazione per m 200 a NORD e m 50 a SUD
IT013069099010	Chieti	Vasto	800 m Sud fosso Lebba	4 scarsa ex art. 7	42,163911	14,718365	42,155804	14,720350	920	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013069099010 sono interdette alla balneazione per m 460 a NORD e per m 460 a SUD

ELENCO DELLE ACQUE NON BALNEABILI CLASSIFICATE SCARSE A SEGUITO DI FLUTTUAZIONI DEI DATI E DI RECENTI ESPISODI DI INQUINAMENTO

ID_AREA_BALNEAZIONE	Provincia	Comune	Denominazione Punto di prelievo	qualità	COORDINATE AREA				Distanza m	Descrizione aree interessate
					INIZIO		FINE			
					LAT	LONG	LAT	LONG		
IT013067047006	Teramo	Martinsicuro	200 m Nord foce fiume Vibrata	4 scarsa	42,842008	13,931636	42,839335	13,932278	300	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013067047006 sono interdette alla balneazione per m 200 a NORD e per m 100 a SUD
IT013067001004	Teramo	Alba A.	200 m Sud foce fiume Vibrata	4 scarsa	42,837599	13,932842	42,835007	13,933810	300	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013067001004 sono interdette alla balneazione per m 100 a NORD e per m 200 a SUD
IT013067035001	Teramo	Pineto	In corrispondenza del Km 424,100 5516	4 scarsa	42,650957	14,041012	42,630836	14,053288	2.500	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013067035001 sono interdette alla balneazione per m 1000 a NORD e per m 1500 a SUD
IT013069035005	Chieti	Francavilla M.	Zona ant. fosso S. Lorenzo	4 scarsa	42,406485	14,317867	42,405000	14,321000	300	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013069035005 sono interdette alla balneazione per m 30 a NORD e per m 270 a SUD
IT013069058001	Chieti	Ortona	200 m Nord Stazione F.S. Tollo	4 scarsa	42,399507	14,331868	42,389137	14,352669	2.050	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013069058001 sono interdette alla balneazione per m 750 a NORD e per m 1300 a SUD
IT013069099008	Chieti	Vasto	Zona ant. fosso Della Paurosa	4 scarsa	42,188953	14,654359	42,179667	14,684103	2.670	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013069099008 sono interdette alla balneazione per m 1700 a NORD e per m 970 a SUD
IT013069099005	Chieti	Vasto	Zona ant. Foce fosso Marino	4 scarsa	42,100584	14,722747	42,098114	14,725287	350	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013069099005 sono interdette alla balneazione per m 150 a NORD e per m 200 a SUD


Classificazione ai sensi dell'art. 8 e Allegato II del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116

LEGENDA CLASSE DI QUALITÀ:

- 1= ECCELLENTE
- 2= BUONA
- 3= SUFFICIENTE
- 4= SCARSA
- N.C.=NON CLASSIFICATA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Ing. Carlo VISCA)



Le acque di balneazione temporaneamente vietate potranno essere riaperte alla balneazione ai sensi dell'art. 2 comma 5 del D.M. 30/03/2010, a seguito di quattro campionamenti effettuati con cadenza quindicinale, a decorrere dal mese di aprile, con risultati analitici inferiori a quelli indicati nell'allegato A, previa dimostrazione dell'avvenuto risanamento attraverso la comunicazione delle misure di miglioramento messe in atto.





ELENCO DELLE ACQUE NON ADIBITE A BALNEAZIONE E PERMANENTEMENTE VIETATE
Foci dei Fiumi, dei Torrenti e Aree Portuali

Provincia	Comune	Coordinate WGS84 (decimali)				Distanza m	Descrizione aree interessate
		Inizio AREA		Fine AREA			
		Lat.	Long.	Lat.	Long.		
Teramo	Martinsicuro	42,839335	13,932278	42,838509	13,932703	100	Le acque delimitate dalla foce del fiume VIBRATA sono interdette, in quanto non adibite a balneazione fino a 100 metri a NORD dalla foce e permanentemente vietate
Teramo	Alba A.	42,838509	13,932703	42,837599	13,932842	100	Le acque della foce del fiume VIBRATA per 100 metri a SUD sono interdette in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Teramo	Tortoreto	42,782692	13,954861	42,781475	13,955605	150	Le acque dalla foce del fiume SALINELLO per metri 150 a NORD sono interdette, in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Teramo	Giulianova	42,781475	13,955605	42,780626	13,956047	100	Le acque delimitate dalla foce del fiume SALINELLO sono interdette, in quanto non adibite a balneazione fino a 100 metri a SUD dalla foce e permanentemente vietate
Teramo	Giulianova	42,7413	13,9796	42,74011	13,98053	150	Le acque delimitate dalla foce del fiume TORDINO sono interdette, in quanto non adibite a balneazione fino a 150 metri a NORD e permanentemente vietate
Teramo	Roseto degli Abruzzi	42,74011	13,98053	42,738359	13,981113	200	Le acque dalla foce del fiume TORDINO per m 200 a SUD dalla foce del fiume stesso sono interdette, in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Teramo	Roseto degli Abruzzi	42,6572	14,0363	42,654777	14,037886	300	Le acque dalla foce del fiume VOMANO per m 300 a NORD dalla foce del fiume stesso sono interdette, in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Teramo	Pineto	42,653308	14,039264	42,653308	14,039264	200	Le acque delimitate dalla foce del fiume VOMANO sono interdette, in quanto non adibite a balneazione fino a 200 metri a SUD e permanentemente vietate
Pescara	Città Sant'Angelo Montesilvano	42,527024	14,15184	42,526503	14,153539	150	Le acque della foce del fiume SALINE a partire dal molo SUD della sponda destra del fiume e per m 150 a NORD sono interdette, in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Pescara	Pescara	42,468237	14,223895	42,467777	14,2261111	200	Le acque del molo NORD del fiume PESCARA sono interdette, in quanto non adibite a balneazione per m 200 a NORD del molo del fiume Pescara e permanentemente vietate
Chieti	FrancaVilla	42,428403	14,280662	42,4260196	14,2846085	400	Le acque di balneazione relative della foce del fiume ALENTO sono interdette alla balneazione, in quanto non adibite alla balneazione per m 200 a NORD e m 200 a SUD dalla foce stessa, e permanentemente vietate
Chieti	Ortona	42,402064	14,326333	42,400721	14,329244	300	Le acque di balneazione della foce del fiume FORO sono interdette, in quanto non adibite alla balneazione per m 150 a NORD e m 150 a SUD dalla foce stessa e permanentemente vietate
Chieti	Ortona	42,387266	14,356162	42,385447	14,358927	300	Le acque di balneazione della foce del fiume ARIELLI sono interdette, in quanto non adibite alla balneazione (per m 150 a NORD e m 150 a SUD dalla foce stessa) e permanentemente vietate
Chieti	Ortona	42,364404	14,398068	42,360015	14,406966	900	Le acque di balneazione della foce del fosso PETICCIO sono interdette, in quanto non adibite alla balneazione per m 300 a NORD e m 600 a SUD dalla foce stessa e permanentemente vietate
Chieti	Ortona	42,329709	14,424588	42,327094	14,425211	300	Le acque di balneazione della foce del fiume MORO sono interdette, in quanto non adibite alla balneazione per m 150 a NORD e m 150 a SUD dalla foce stessa e permanentemente vietate
Chieti	Ortona S. Vito	42,312524	14,441137	42,311861	14,442008	100	Le acque di balneazione della foce del fosso CINTIONI sono interdette, in quanto non adibite alla balneazione per m 50 a NORD e m 50 a SUD dalla foce stessa e permanentemente vietate
Chieti	S. Vito C.	42,31092	14,443498	42,310082	14,444975	150	Le acque di balneazione per m 100 a NORD e m 50 a SUD della foce del fiume FELTRINO sono interdette, in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Fossacesia	42,236987	14,540993	42,236185	14,543189	200	Le acque dalla foce del fiume SANGRO per m 200 a NORD dalla foce sono interdette in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Torino di S.	42,236185	14,543189	42,235015	14,545009	200	Le acque di balneazione per m 200 a SUD della foce del fiume SANGRO sono interdette, in quanto non adibite alla balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Torino di S.	42,205219	14,605965	42,204862	14,606595	50	Le acque di balneazione della foce del fiume OSENTINO sono interdette, in quanto non adibite alla balneazione per m 50 a NORD e permanentemente vietate
Chieti	Casalbordino	42,204862	14,606595	42,204446	14,607154	50	Le acque dalla foce del fiume OSENTINO per m 50 a SUD sono interdette in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Casalbordino	42,191849	14,646465	42,191932	14,648048	100	Le acque dalla foce del fiume SINELLO per m 100 a NORD sono interdette in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Vasto	42,191932	14,648048	42,190781	14,650324	200	Le acque di balneazione della foce del fiume SINELLO sono interdette, in quanto non adibite alla balneazione per m 200 a SUD dalla foce del fiume e permanentemente vietate
Chieti	Vasto	42,1704487	14,7172172	42,163911	14,718365	750	Le acque di balneazione della foce del fosso LEBBA sono interdette, in quanto non adibite alla balneazione per m 400 a NORD e per m 350 a SUD dalla foce del fosso e permanentemente vietate
Teramo	Martinsicuro	42,893360	13,920261	42,8906178	13,9203429	310	Porticciolo di Martinsicuro
Teramo	Giulianova	42,75515	13,971339	42,751341	13,974708	500	Porto di Giulianova
Pescara	Pescara	42,467777	14,2261111	42,4639612	14,23214437	650	Porto di Pescara
Chieti	Ortona	42,35923	14,40914	42,345859	14,413854	1.570	Porto di Ortona
Chieti	Fossacesia	42,238455	14,537853	42,236987	14,540993	300	Porto di Fossacesia

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione

n. 223 del 31 MAR 2014
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Giuseppe Scullo)
Scullo

Allegato D



Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa,
Protezione Civile

SERVIZIO OPERE MARITTIME E ACQUE MARINE
Ufficio Qualità Acque Marine ed Ecosistemi

DISPOSIZIONI SPECIFICHE REGIONALI PER ARTA E COMUNI per la stagione balneare 2014

Al fine di definire una omogeneità di comportamento a livello regionale dei diversi organismi coinvolti nella gestione della stagione balneare, vengono redatte le seguenti disposizioni, che tengono conto dei contenuti del Decreto Ministeriale 30/03/2010, attuativo del Decreto Legislativo n. 116/2008 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione ed abrogazione della direttiva 76/160/CEE".

Definizione del campo di applicazione

Quanto contenuto nelle seguenti disposizioni è relativo alle acque di balneazione identificate nella presente Deliberazione di Giunta Regionale, avente ad oggetto: Decreto Ministeriale 30.03.2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione". **Approvazione risultanze campionamenti anno 2013. Adempimenti regionali per la stagione balneare 2014.**

Qualità delle acque di balneazione

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 116/2008 un'acqua di balneazione, sulla base dei risultati analitici dei parametri microbiologici qualificanti, relativi ai quattro anni immediatamente precedenti alla stagione in corso, è classificata come "scarsa", "sufficiente", "buona" o "eccellente". Le acque di balneazione che risultano non classificate (NC) a seguito di interventi di risanamento o in quanto di nuova istituzione, potranno essere classificate dopo un periodo di tre anni di monitoraggio.

Monitoraggio

La Regione provvede affinché il monitoraggio dei parametri degli "Enterococchi intestinali" e degli "Escherichia coli", entrambi espressi in ufc/100ml, sia effettuato secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 116/2008 e dal D.M. 30/03/2010. I risultati di tale monitoraggio vengono utilizzati per determinare la serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione.

Programma di campionamento

Il programma di campionamento deve essere svolto secondo il programma di monitoraggio definito a livello regionale, d'intesa tra la Regione medesima e l'ARTA; esso consta di un campionamento, da svolgersi mensilmente, per il periodo aprile - settembre di ogni anno. Il periodo che intercorre tra un campionamento ed il successivo non potrà superare i trenta giorni.

Tale programma deve comunque svolgersi nel rispetto dei limiti temporali fissati dalla Regione, che sono:

- per la stagione di campionamento: a decorrere dal 1° aprile con termine al 30 settembre;
- per la stagione balneare: con inizio dal 1° maggio e conclusione al 30 settembre.

Le acque di balneazione classificate "eccellenti", "buone" o "sufficienti" sono monitorate con frequenza mensile.

Le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa", temporaneamente vietate ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 470/82 e s.m.i., sono monitorate con frequenza mensile, in assenza dell'attuazione delle misure di miglioramento previste.

Le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa" a seguito di recenti episodi di inquinamento, sono monitorate con frequenza quindicinale.

Le acque ancora *non classificate (NC)*, sono monitorate con frequenza quindicinale.

In presenza di condizioni meteomarine tali da rendere impossibile l'effettuazione dei prelievi di acqua marina nella data fissata o nei giorni consentiti dalla normativa, cioè non oltre quattro giorni dopo la data indicata nel programma di monitoraggio, il campionamento deve avvenire il primo giorno utile nel quale sono cessate le cause ostative; tale posticipazione, se attuata, deve comunque essere sempre supportata da idonea ed adeguata giustificativa documentale, che deve essere trasmessa al Ministero della Salute al termine della stagione balneare, per l'ulteriore inoltro, da parte del medesimo, alla UE.

Nel caso in cui il Comune debba emettere ordinanze di interdizione per cause assolutamente imprevedibili e non programmabili e/o ripascimenti, manutenzioni etc., o per avverse condizioni meteomarine, il campionamento potrà essere posticipato non oltre i quattro giorni dalla data indicata nel calendario di monitoraggio, previa tempestiva comunicazione all'ARTA.

I campioni sui quali effettuare l'indagine analitica di idoneità dovranno essere prelevati in un orario compreso tra le ore 9.00 e le ore 16.00, a circa cm. 30 sotto il pelo libero, in acque la cui profondità non sia inferiore a cm. 80 e superiore a cm. 120; tali modalità concorrono a determinare anche la distanza del punto di prelievo dalla battigia.

L'ARTA trasmette alla Regione Abruzzo le risultanze dei campionamenti effettuati al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: operemarittime.ilpp@pec.regione.abruzzo.it



Inquinamento microbiologico e altri inquinanti

La gestione di questo tipo di inquinamento dovrà osservare, per ogni singolo campione, i valori limite indicati nell'Allegato A del D.M. 30/03/2010;

Nel caso si verifichi un superamento di tali valori limite durante un campionamento previsto dal programma di monitoraggio, dovranno essere attivate le seguenti azioni di gestione, di cui all'art. 2, punto 4 del DM. 30/03/2010:

- a) **l'ARTA segnala tempestivamente, con fax e posta elettronica certificata, al Comune e, per conoscenza, alla Regione, il superamento dei limiti dei parametri microbiologici.**
- b) **il Comune interessato emette un'ordinanza sindacale di divieto temporaneo di balneazione a tutta l'acqua di balneazione di pertinenza del punto di monitoraggio, informando i bagnanti mediante segnali di divieto,** ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116;
- c) **l'ARTA esegue i campionamenti di verifica** ritenuti necessari per l'accertamento dell'eventuale persistenza dell'inquinamento o del rientro nei limiti previsti dall'allegato A al D.M. 30/03/2010.
Dovrà inoltre valutare ed identificare le cause che hanno dato origine all'inquinamento e **comunicare l'esito delle analisi con fax e posta elettronica certificata al Comune e, per conoscenza, alla Regione;**
- d) **il Comune potrà provvedere alla revoca del provvedimento, a fronte di un primo esito analitico favorevole successivo all'evento di inquinamento,** che dimostri il ripristino della qualità delle acque di balneazione; esiti sfavorevoli prolungheranno il tempo di chiusura sino al primo campione favorevole utile.

Inquinamento di breve durata.

Laddove si configurino le condizioni per un **inquinamento di breve durata**, così come chiaramente definito all'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 116/2008, **è necessario, tassativamente,** che il **campionamento di verifica sia effettuato entro le 72 ore dall'inizio del fenomeno inquinante** (o, nel caso l'inizio del fenomeno non fosse determinabile, entro le 72 ore dalla data del campionamento che ha dato esito sfavorevole).

Nei tratti di acqua destinati alla balneazione nei quali si sono verificati inquinamenti di breve durata, il Comune emette **un'ordinanza sindacale di divieto temporaneo alla balneazione a tutta l'area di pertinenza** del punto di campionamento ricadente nell'ambito amministrativo di propria competenza e informa, in maniera tempestiva, i bagnanti mediante segnali di divieto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 116/08, utilizzando i simboli in calce alle presenti disposizioni.

Qualora il successivo esito analitico sia favorevole, si potrà procedere alla revoca del provvedimento di chiusura; il campione risultato sfavorevole, per una sola volta nell'arco dell'intero ciclo di campionamento, non è inserito nella serie di dati utilizzati per definire la qualità delle acque.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto all'art.6, comma 5, del D.Lgs. n. 116/08, **il campione con esito sfavorevole può essere però scartato (per una sola volta nella stagione) solamente se viene eseguito un nuovo campionamento 7 giorni dopo la fine dell'evento e purché il medesimo dia esito favorevole.**

Qualora l'esito analitico continui ad essere sfavorevole, il provvedimento rimane in vigore fino a quando un successivo campionamento dia esito favorevole; verificandosi questa circostanza, l'evento negativo non può essere definito di breve durata e quindi non è applicabile la procedura precedentemente illustrata e prevista al comma 4 dell'allegato IV del decreto legislativo n. 116/2008.

Nei tratti di acqua destinati alla balneazione nei quali si sono verificati inquinamenti di breve durata, il Comune è tenuto a comunicare, ad inizio stagione, il numero di eventi verificatisi nella stagione precedente.

Situazione anomala. Art.2, comma 1, punto g), D.Lgs n. 116/08

Nel caso in cui si verifichi una situazione anomala, definita dal D.Lgs n. 116/08 come " *un evento o una combinazione di eventi che impattano sulla qualità delle acque di balneazione nella zona in questione e il cui verificarsi è previsto in media non più di una volta ogni quattro anni*", devono essere attivate le seguenti procedure:

- L'ARTA segnala al Comune la situazione anomala rilevata e, in maniera analoga, il Comune provvederà a segnalare all'ARTA eventuali situazioni anomale riscontrate per altre vie;
- Il Comune informa i bagnanti, in maniera tempestiva (anche attraverso il web o altri sistemi di comunicazione), sulla durata e sulle cause delle situazioni anomale, adottando, ove necessario, anche i provvedimenti di chiusura alla balneazione;
- Il programma di monitoraggio può essere sospeso e ripreso alla fine della situazione anomala, prelevando nuovi campioni in sostituzione di quelli mancanti a causa della situazione indicata;
- L'ARTA trasmette alla Regione, entro il 15 ottobre 2014, le informazioni sulle eventuali situazioni anomale, per le finalità inerenti alla compilazione della tabella 3 dell'Allegato F del Decreto 30 Marzo 2010.

Qualora si sia verificata una situazione anomala, alla fine della stagione balneare il profilo di quelle acque di balneazione, come previsto dalla normativa, dovrà essere riesaminato, tenendo conto di quanto rilevato nel corso della stagione, ed eventualmente, qualora sussistano gli elementi utili a tale scopo, aggiornato; tutto questo evidenziando le cause che hanno originato l'inquinamento ed il conseguente rischio che esso potrebbe comportare nei confronti di coloro che fruiscono dell'acqua di balneazione.

Riapertura dei punti temporaneamente vietati

Le acque di balneazione che in fase di prima applicazione risultano temporaneamente vietate ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 470/82 e s.m.i., di cui all'art. 2 comma 5 del



Decreto Ministeriale del 30.03.2010, per le quali sono state attuate misure di risanamento, potranno essere riaperte alla balneazione a seguito:

- della dimostrazione, da parte del Comune, dell'avvenuta rimozione delle cause che hanno determinato il divieto e della comunicazione delle misure di miglioramento messe in atto;
- di quattro campionamenti favorevoli, effettuati con cadenza quindicinale, a decorrere dal mese di aprile, con risultati analitici inferiori a quelli indicati nell'allegato A del D.M. 30/03/2010.

Per l'intera stagione le acque di balneazione riaperte continueranno ad essere assoggettate ad un doppio campionamento mensile; l'esito negativo, rilevato durante la stagione balneare di due campioni anche non consecutivi, anche per uno solo dei parametri di cui all'allegato A del D.M. 30/03/2010, comporterà il divieto automatico della balneazione per la restante parte della stagione balneare.

Profili delle Acque di Balneazione

Le Amministrazioni comunali, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 116/08, aggiornano i Profili delle Acque di Balneazione entro l'inizio della stagione balneare e li inviano alla Regione Abruzzo per il successivo inoltro al Ministero della Salute e per l'inserimento sul sito regionale all'indirizzo: www.regione.abruzzo.it

Le Amministrazioni Comunali sono invitate ad apporre la relativa cartellonistica, aggiornata e revisionata al 2013, entro l'inizio della stagione balneare (1° Maggio 2014).

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n. 116/08 ed a tutela della salute pubblica, nell'ambito dell'attività di monitoraggio 2014, i soggetti in indirizzo sono tenuti a comunicare alla Regione le informazioni di cui agli artt. 11 e 12 del succitato Decreto e in particolare:

- segnalazioni di proliferazione cianobatterica;
- segnalazioni di proliferazione di macroalghe e fitoplancton (*Ostreopsis ovata*);
- segnalazioni di altri inquinanti, valutabili attraverso l'ispezione visiva, quali reflui e/o rifiuti liquidi in genere recapitanti a mare, residui bituminosi, vetro, plastica, gomma, ecc..

Informazione al pubblico

Ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, il processo di informazione al pubblico avverrà, a cura dei Comuni, attraverso la divulgazione di informazioni che dovranno essere messe a disposizione con tempestività, durante l'intera stagione balneare, in ubicazioni facilmente accessibili, poste nelle vicinanze di ciascuna acqua di balneazione.

Ai sensi dell'art.6, comma 4, del D.M. 30 marzo 2010, i Comuni trasmettono al Ministero della Salute per posta elettronica, nonché successivamente per posta ordinaria, i provvedimenti di divieto di una zona di balneazione ed eventuale revoca, non appena ricevuta la comunicazione dalle strutture tecniche preposte al




campionamento e alle analisi. In tali provvedimenti devono essere indicate le ragioni del divieto.

La stessa comunicazione deve essere inoltrata alla Regione Abruzzo, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
operemarittime.llpp@pec.regione.abruzzo.it


I Comuni, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs citato, per rendere immediatamente disponibili le informazioni relative alla classificazione delle acque di balneazione, agli eventuali divieti di balneazione o avvisi che sconsigliano la balneazione, dovranno predisporre apposita cartellonistica, utilizzando i segni e simboli stabiliti con "Decisione di Esecuzione della Commissione" del 27/05/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31.05.2011, di seguito riportati:






Qualità delle acque
di balneazione: eccellente

- ★ ★ ★ Eccellente
- ★ ★ Buona
- ★ Sufficiente
- ▬ Scarsa




Qualità delle acque
di balneazione: buona

- ★ ★ ★ Eccellente
- ★ ★ Buona
- ★ Sufficiente
- ▬ Scarsa



Qualità delle acque di balneazione: Sufficiente


- ★ ★ ★ Eccellente
- ★ ★ Buona
- ★ Sufficiente
- Scarsa



Qualità delle acque di balneazione: scarsa

- ★ ★ ★ Eccellente
- ★ ★ Buona
- ★ Sufficiente
- Scarsa

I segni e i simboli delle Acque di Balneazione sono consultabili alla pagina web:
<http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/signs.htm>



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Carlo Visca

Carlo Visca